

**DETERMINAZIONE N. 85/APC****DEL 27 FEBBRAIO 2025****AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

OGGETTO: Gestione dell'elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile e requisiti per l'iscrizione. **Modifiche ai requisiti di iscrizione all'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile di cui alla D.G.R. 392/2014 del 19/05/2014, alla luce della normativa nazionale contenuta nel D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".**

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "*Codice della Protezione Civile*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 20 luglio 1989 n. 58 "*Volontariato, Associazionismo, e Albo Regionale per la Protezione Civile*" così come modificata dalla Legge Regionale n. L.R. n. 27/2016;

VISTA la L.R. n. 72 del 1993, recante "*Disciplina delle attività regionali di protezione civile*";

VISTA la L.R. n.46 del 20 dicembre 2019 "*Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.822 del 13/12/2021, pubblicata sul BURAT n.204 (spe) 29/12/2021, recante "*Provvedimenti in merito all'operatività dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della L.R. Abruzzo n.46 del 20/12/2019 e s.m.i.*", con la quale si stabilisce, tra l'altro, il subentro dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile nei compiti e nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle Strutture del Dipartimento Territorio – Ambiente, sopresse con il medesimo atto, ex Servizi DPC029, DPC030 e DPC031;

VISTA la D.G.R. n. 586 del 18.09.2023 di conferimento incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile al Dott. Mauro Casinghini;

CONSIDERATO che, con la D.G.R. n. 392/2014 recante "*Primi Indirizzi regionali in materia di volontariato e protezione civile: Gestione dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile e requisiti per l'iscrizione*" la Giunta Regionale ha stabilito i requisiti che devono possedere le Organizzazioni di volontariato per essere iscritte nell'Elenco Territoriale, sulla base delle disposizioni di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/11/2012 e del successivo disegno di Legge Regionale approvato con G.R. 963/C del 17/12/2013 al fine di armonizzare le disposizioni regionali vigenti (L.R.58/89) ai nuovi indirizzi statali;

EVIDENZIATO che nell'Allegato A della DGR 392/2014:

- al punto n.2 comma 3, tra i requisiti richiesti per l'iscrizione delle Organizzazioni all'Elenco Territoriale, è richiesta la costituzione dell'Organizzazione mediante atto pubblico e un numero minimo di volontari pari a n.20;
- al punto n.3 comma 1 è previsto che, nella domanda di iscrizione all'Elenco Territoriale, l'Organizzazione indichi gli estremi dell'atto pubblico di costituzione;
- Al punto n.3 comma 5, si stabilisce che l'Organizzazione debba presentare domanda di iscrizione all'Elenco Territoriale entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, c.d. "Codice del Terzo Settore", entrato in vigore il 3/08/2017, che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte;

ATTESO che, il Codice del Terzo Settore, tra le altre, ha istituito all'art.45 il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e che l'iscrizione a tale Registro assicura agli Enti del Terzo Settore di accedere alle agevolazioni previste e permette loro di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;

RILEVATO che il D.lgs. 117/2017 non prevede, tra i requisiti di iscrizione al RUNTS, la necessità di essere costituiti con atto pubblico e di avere un numero minimo di volontari pari a n.20, né che vi siano dei termini perentori per la presentazione della domanda di iscrizione, come invece previsto nella D.G.R. 392/2014;

PRESO ATTO che non vi è stato ancora riallineamento tra la normativa nazionale e quella regionale e che sono in corso di definizione le procedure di modifica organica della DGR 392/2014 al fine di armonizzare, uniformare e superare le differenze presenti tra le attuali disposizioni;

CONSIDERATO necessario, al fine di promuovere, agevolare e favorire la costituzione e l'iscrizione di nuove Organizzazioni di protezione civile all'Elenco Territoriale della Regione Abruzzo, nelle

more del recepimento e dell'adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi da parte della Giunta Regionale Abruzzo, di dover procedere alla modifica dei requisiti previsti per l'iscrizione delle Organizzazioni all'Elenco Territoriale di cui al punto n.2 comma 3, punto n.3 comma 1 e punto 3 comma 5 dell'allegato A alla DGR 392/2014, che di fatto risultano superati dalla normativa nazionale, con applicazione dei requisiti previsti dalla disciplina nazionale per l'iscrizione al RUNTS;

RITENUTO, pertanto, di modificare quanto riportato nell'Allegato A alla DGR 392/2014, nel modo seguente:

- **punto n.2 comma 3, lettere a) e b)**, che attualmente recita:
 - *Tali organizzazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*
 - a) *essere legalmente costituite con atto pubblico;*
 - b) *avere un numero di volontari iscritti minimo pari a 20 (venti);*
- **modificato nel modo seguente:**
 - a) ***Tali organizzazioni devono essere in possesso dei requisiti utili per l'iscrizione al R.U.N.T.S. di cui agli artt. 45 e ss. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche;***
 - b) ***avere un numero di volontari iscritti minimo pari a 7 (sette);***
- **punto n.3 comma 1**, che attualmente recita:
 - *La domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale è corredata:*
 - *Dallo statuto dell'Organizzazione in copia conforme*
 - *dalle schede illustrative, predisposte in fac-simile dalla Protezione Civile della Regione, contenenti:*
 - ✓ *gli estremi dell'atto pubblico di costituzione dell'Organizzazione,*
- **modificato nel modo seguente:**
 - La domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale è corredata:***
 - ***dallo statuto dell'Organizzazione in copia conforme;***
 - ***dalle schede illustrative, predisposte in fac-simile dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, contenenti:***
 - ✓ ***gli estremi dell'atto di costituzione dell'Organizzazione;***

- **punto n.3 comma 5**, che attualmente recita:
 - *La domanda dovrà essere indirizzata alla Regione Abruzzo – Direzione LL.PP. e Protezione Civile – Servizio Amministrativo LL.PP. e Protezione Civile, Via Salaria Antica Est, 67100 L'Aquila – e, per conoscenza, al Sindaco del Comune nel quale è ubicata la sede sociale, la sezione o il circolo dell'Organizzazione, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.*
 - **Modificato nel modo seguente:**
 - ***La domanda dovrà essere indirizzata via PEC all'Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo, all'indirizzo apc002@pec.regione.abruzzo.it, tramite modulistica presente e aggiornato sul sito dell'APC: <https://protezionecivile.regione.abruzzo.it/agenzia/> e, per conoscenza, al Sindaco del Comune nel quale è ubicata la sede sociale, la sezione o il circolo dell'Organizzazione***

RITENUTO, altresì, di modificare anche il modulo per la domanda di iscrizione all'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Abruzzo pubblicato sul sito dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile come da modello Allegato A alla presente Determinazione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento e della sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. **Di ritenere necessario disapplicare** alla D.G.R. 392/2014 quanto in contrasto con la normativa vigente, in particolare quanto meglio appresso descritto;
2. **Di modificare** quanto riportato nell'Allegato A alla DGR 392/2014, nel modo seguente:
 - **punto n.2 comma 3, lettere a) e b):**
 - a) Tali organizzazioni devono essere in possesso dei requisiti utili per l'iscrizione al R.U.N.T.S. di cui agli artt. 45 e ss. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche;**
 - b) avere un numero di volontari iscritti minimo pari a 7 (sette);**
 - **punto n.3 comma 1:**
 - ***La domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale è corredata:***

- *dallo statuto dell'Organizzazione in copia conforme;*
- *dalle schede illustrative, predisposte in fac-simile dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, contenenti:*
 - *gli estremi dell'atto di costituzione dell'Organizzazione;*
 - **punto n.3 comma 5:**
 - *La domanda dovrà essere indirizzata via PEC all'Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo, all'indirizzo apc002@pec.regione.abruzzo.it, tramite modulistica presente e aggiornato sul sito dell'APC: <https://protezionecivile.regione.abruzzo.it/agenzia/> e, per conoscenza, al Sindaco del Comune nel quale è ubicata la sede sociale, la sezione o il circolo dell'Organizzazione.*

di approvare la nuova modulistica per la domanda di iscrizione agli elenchi territoriali della Regione Abruzzo, **ALLEGATO A** parte integrante del presente provvedimento;

di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione direttoriale sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo – Sezione "Amministrazione trasparente".

L'Estensore

Dott. Giampiero Antonetti

F.to elettronicamente ai sensi dell'art. 20
del D.Lgs 5 marzo 2005, n.82

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Giampiero Antonetti

F.to elettronicamente ai sensi dell'art 20
del D.Lgs 5 marzo 2005, n.82

Il Direttore dell'Agenzia

Dott. Mauro Casinghini